Sent. n. 57/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa	Daniela PIACENTE	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9324 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti della Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia – S.p.a.) per i conti giudiziali n. 14321, n. **12990** e n. **14322**, n 14323 e n. **14894** e n. **16866**, relativi alla gestione-riscossione da ruolo del Comune di Montemurro per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2018.

Vista la relazione unificata n. 15/2026, depositata in data 13 marzo 2026 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 22 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giulio Stolfi, che concludeva come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento 15/2026, depositata in data 13 marzo 2026, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti epigrafati, resi dalla convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione in qualità di agente contabile del Comune di Montemurro. Il Magistrato istruttore – sul presupposto che, pur essendo decorsi più di cinque dal deposito delle contabilità in esame, non fosse maturato il termine quinquennale per l'estinzione del giudizio ex art. 150 cgc (per la cui decorrenza «*…è necessario che il documento contabile depositato sia: i) idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione, ii) sottoscritto dall'agente contabile, iii) munito dell'attestazione di conformità del conto dell'agente alle scritture dell'Ente (il tutto in conformità all'art.140 c.g.c.*)») – rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti depositati, evidenziando, tra l'altro, che tutti i conti epigrafati risultavano privi della firma digitale o analogica dell'agente contabile (in particolare, le firme digitali presenti per i conti n. *12990* e n. *14894* erano in realtà riconducibili all'Ente e non all'agente contabile, mentre i conti n. *14322* e n. *16866* riportavano in calce una stampigliatura «*…che potrebbe riferirsi alla paternità da parte dell'agente responsabile del conto; tuttavia i conti non risultano firmati e non risultano provvisti di elementi che potrebbero consentire di supplire alla carenza di firma quanto alla loro esistenza giuridica ed alla loro certa imputabilità*») e risultavano depositati *tutti* privi della parificazione (intesa come separata attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso, prevista ex art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione); i conti n.*12990* e n. *14321* risultavano altresì privi anche del visto di regolarità del

responsabile del servizio finanziario (presente invece per gli altri conti).

Nella relazione si evidenziava, inoltre, che il conto giudiziale non sottoscritto risulta privo del requisito formale minimo per conferirgli giuridica esistenza, indispensabile al raggiungimento dello scopo cui è preordinato, ossia l'imputabilità dello stesso ad un qualsivoglia soggetto.

Quanto alla mancanza della parificazione, il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene *per tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò determinava l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del Magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

Nella relazione si precisava, altresì, che il conto n. 1*4323* e il conto n.*14894* erano identici per soggetto, oggetto, annualità (2016) e forma, mentre il conto n.*12990* e il conto n.*14322* erano entrambi conti di gestione dello stesso agente contabile per la riscossione da ruolo dell'anno 2015, con la precisazione che il primo «…*per come depositato, è un documento che contiene solo la parte terza "dettaglio versamenti" ed è pertanto inidoneo a poter essere considerato*

giudicamene esistente ed a rappresentare la gestione contabile…».

2. Con decreto presidenziale del 12 marzo 2026 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 22 settembre 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con memoria del 6/08/2026 l'Agenzia delle entrate-Riscossione, istituita a far data dal 1° luglio 2017 (per effetto dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016 n. 193, convertito nella L. n. 225/2016), rappresentava, tra l'altro, quanto segue.

- Circa il **conto giudiziale n. 14321 (esercizio 2014)**, presentato privo di parifica e visto, si segnalava che «…*prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 203/2005, che ha condotto alla proprietà pubblica le società esercenti il servizio nazionale della riscossione dei tributi, questo era gestito da società private ovvero rami d'azienda di Banche…»,* operanti in regime di concessione, che disponevano di *software* gestionali e archivi documentali e contabili differenti e non automaticamente compatibili; il Gruppo Equitalia, dopo aver proceduto, in una logica di efficientamento, «… *a molteplici operazioni di fusione societaria, che hanno avuto una prima sintesi nella costituzione delle tre Società Equitalia Nord, Equitalia Centro e Equitalia Sud e poi di una società unica identificata in Equitalia Servizi di Riscossione*», al fine di garantire la continuità operativa del servizio nazionale della riscossione, acquisiva gli archivi e sistemi informatici delle società concessionarie, che poi erano oggetto di operazioni di migrazione, trasferimento e uniformazione che richiedevano «… *tempi e cautele non sempre compatibili con le pressanti esigenze operative* …». Il conto n. 14321 veniva, quindi, presentato all'Amministrazione di competenza «… *dalle*

Direzioni Regionali e aggregato dalle tre ex ADR del Gruppo Equitalia (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud) attraverso l'utilizzo del mod. 21 …», approvato con il D.M. n. 194/1996, modello accettato dalle Sezioni della Corte dei conti fino all'esercizio 2013, dopo il quale, rilevatane la lacunosità (visto che rappresentava le sole operazioni di cassa), la giurisprudenza ha ritenuto preferibile l'utilizzo del mod. 25.

La scrivente Agenzia delle entrate-Riscossione, pertanto, provvedeva a rielaborare e sottoscrivere il conto attraverso il mod. 25 e a ripresentarlo all'Ente, formulando nel contempo nel presente giudizio (con la predetta memoria) una formale richiesta di integrale sostituzione del conto trasmesso nel 2015 con quello sottoscritto e depositato *ex novo* (peraltro sempre privo di parifica e visto).

- Quanto ai **conti giudiziali nn. 12990 e 14322 (esercizio 2015)**, si segnalava che «*In fase di rielaborazione del conto afferente all'esercizio 2014, a seguito delle normali verifiche di congruità delle risultanze dei conti per le annualità successive, AdeR ha ravvisato delle anomalie nella rappresentazione dei dati, che, seppur di lieve entità, hanno determinato, anche in questo caso, una nuova rielaborazione*» che permetterebbe il riallineamento sia con le scritture per il 2014 sia per gli esercizi 2016 e seguenti.

Anche in questo caso, pertanto, si formulava nella memoria una formale richiesta di sostituzione del conto trasmesso (il n. 12990) con quello sottoscritto e depositato *ex novo*, con la medesima memoria (peraltro privo di parifica e visto).

- Quanto ai **conti giudiziali nn. 14323 e 14894 (esercizio 2016)** (come sopra detto recanti la sigla del responsabile dell'ente ma comunque privi di

formale parificazione), si segnalava che «*Per un evidente problema informatico nella trasmissione, il conto è stato depositato privo di firma dell'agente contabile*», provvedendosi a depositare «…*la pec trasmessa all'Ente in data 21.02.2017 per la parifica (all. 4) e contenente il conto aggregato e la cartella recante le rendicontazioni per ambito*»; evidenziava, altresì, che «… *anche il conto di gestione - c.d. mod. 25H (all. 5) - reca la firma dell'allora Responsabile Fiscalità Locale e Territoriale di Equitalia Servizi di Riscossione, Benedetto Mineo, e dell'allora Responsabile di Funzione Strategie di Riscossione di Equitalia S.p.A., Luigi Favè*». Quindi l'amministrazione depositava i conti stessi, a suo tempo trasmessi via PEC all'amministrazione, regolarmente firmati.

- Quanto al **conto giudiziale n. 16866 (esercizio 2018)**, (come sopra detto recante la sigla del responsabile dell'ente comunque privo di formale parificazione), si segnalava che anche in questo caso «… *un evidente problema informatico nella trasmissione, ha impedito che il conto venisse depositato integro*»; depositava, pertanto, «…*la pec trasmessa all'Ente in data 06.02.2019 per la parifica (all. 6) e contenente il conto aggregato e la cartella recante le rendicontazioni per ambito*» evidenziando che, come sopra detto, «… *non solo i conti per ambito ma anche il conto di gestione - c.d. mod. 25H (all. 7) - reca la firma del Direttore dell'Area Riscossione di Agenzia delle entrate-Riscossione, Luigi Favè*». Quindi l'amministrazione depositava il conto stesso, a suo tempo trasmesso via PEC all'amministrazione, regolarmente firmato.

Con la predetta memoria, in definitiva, si chiedeva a questa Corte dei conti «… *di autorizzare la sostituzione dei conti 14321, 12990 e 14322 con i conti odiernamente trasmessi, e, acquisiti i provvedimenti di parifica tutti, ordinarne*

il conseguente discarico di tutti».

4. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione di causa previa acquisizione del consenso del P.M., quest'ultimo concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate nelle relazioni di improcedibilità dei conti giudiziali. Quindi il giudizio passava in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto il Collegio, in primo luogo, condivide quanto evidenziato dal Magistrato Istruttore in ordine alla mancata maturazione del termine quinquennale previsto dall'art. 150 cgc.

Infatti, l'estinzione del giudizio di conto – prevista da quest'ultima disposizione nel caso siano decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'art. 145, comma 4, o siano state elevate le contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del Pubblico Ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza – presuppone il deposito di un conto effettivamente sottoscritto dall'agente contabile, munito della prevista attestazione di parifica ed idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione (cfr. art. 140 c.g.c.).

Tali presupposti, come evidenziato nella Relazione di deferimento, sono del tutto inesistenti per i conti all'odierno esame.

6. Quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei

requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

6.1. In particolare, la sottoscrizione del conto giudiziale funge da requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell'atto (artt. 1325 n. 4 e 1418 comma 2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione pubblicistica svolta dall'agente contabile, ovvero il maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell'atto, che serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata, ed in mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

6.2. Inoltre, la parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come

l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

7. Orbene, nella concreta fattispecie in esame tutti i conti originariamente depositati, posti a base del presente giudizio, mancano di alcuni dei presupposti di procedibilità suddetti.

7.1. Anzitutto, il conto ***12990*** (es. 2015) risulta sprovvisto del requisito minimo di forma-sostanza per essere considerato giuridicamente esistente; esso, infatti, espone solo il "dettaglio versamenti" (parte III) e non può, pertanto, essere considerato idoneo a poter rappresentare la gestione contabile: esso è infatti privo della indicazione degli importi delle somme iscritte a ruolo da riscuotere e dei relativi discarichi (Parte I) e l'importo delle somme riscosse (Parte II), da considerarsi requisiti minimi di forma-sostanza per i conti degli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 621 R.D. n.827/1924 (cfr. Sez. Giur. Basilicata sentenza-ordinanza n. 47/2025); fermo restando che il conto n. 14322 (relativo al medesimo esercizio e completo in tutte le sue parti) presenta invece i requisiti stessi e quindi non occorre la resa di un conto sostitutivo del n. 12990.

7.2. Inoltre, gli altri conti depositati (n. 14321 es. 2014, n. 14322 es. 2015, n. 14323 e n. 14894 es. 2016, n. 16866 es. 2018) risultano tutti privi della firma digitale o analogica dell'agente contabile e privi di formale atto di parificazione; onde il giudizio su detti conti originariamente presentati va dichiarato improcedibile.

7.3. Tuttavia, in corso di causa sono stati depositati – in sostituzione dei conti n. 14321 (es. 2014) e n. 14322 (es. 2015) qui in esame, pacificamente non sottoscritti – nuovi conti validamente sottoscritti ed idonei per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente,

trasmessi anche all'amministrazione per la parificazione; viceversa, in corso di causa è risultato che gli altri conti (n. 14323, n. 14894, n. 16866) erano stati originariamente trasmessi all'amministrazione regolarmente firmati, come provato dall'agente contabile che ha depositato nel fascicolo i conti a suo tempo trasmessi all'agente della riscossione, regolarmente sottoscritti.

7.3.1. Orbene, quanto alla possibilità di iscrivere a ruolo i conti sottoscritti, depositati in conto di causa (ferma restando, per le suesposte ragioni, l'improcedibilità del presente giudizio), va anzitutto precisato che il conto n. ***14321*** (es. 2014) originariamente depositato ed il corrispondente conto depositato *ex novo* risultano tuttora sprovvisti di parificazione e di visto di regolarità. Va quindi disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza, ferma restando (nelle more dell'eventuale attivazione di giudizio per resa del conto ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c.) la possibilità per l'amministrazione di provvedere alla parificazione e approvazione del conto e alla loro trasmissione a questa Sezione.

7.3.2. Quanto invece agli altri conti giudiziali (n. ***14322***, n. ***14323***, n. ***14894***, n. ***16866***), attesa la presenza della sigla del responsabile del servizio finanziario sui conti originariamente depositati (identici per contenuto a quelli depositati in corso di causa), ed atteso che il visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente è equipollente alla parificazione (come sopra evidenziato), i conti depositati in corso di causa, con i relativi visti a suo tempo rilasciati, dovranno essere iscritti a ruolo con un nuovo numero di registro, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. a partire dalla data del deposito della predetta documentazione. Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi

procedere all'istruttoria nel merito dei conti in esame.

8. Atteso che, per i conti giudiziali n. 14323, n. 14894 e n. 16866, la improcedibilità risulta imputabile non all'agente contabile convenuto in giudizio (che aveva, a quanto consta, regolarmente sottoscritto i conti giudiziali trasmessi all'amministrazione locale) ma ad errori di trasmissione dei file digitalmente sottoscritti dei conti e al mancato deposito della parificazione da parte dell'amministrazione, non può configurarsi una soccombenza in senso tecnico del convenuto, che non si è formalmente costituito, onde non vi è luogo alla pronunzia sulle spese; per i conti giudiziali n. 12990, n. 14321, n. 14322, per i quali sono stati riscontrate inidoneità formale o anomalie nella rappresentazione dei dati, considerate le giustificazioni addotte dall'agente contabile e la mancanza di pronunzia nel merito, può procedersi alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9324, relativo ai conti giudiziali n. 12990, n. 14321, n. 14322, n 14323 n. 14894 e n. 16866, nei sensi di cui in parte motiva;

- dispone rimettersi gli atti alla Procura Regionale per le valutazioni di competenza sul giudizio n. 14321;

- dispone iscriversi a ruolo, con nuovo numero, i conti giudiziali n. 14322, n. 14323 n. 14894 e n. 16866, con le relative parificazioni.

Nulla per spese, per i conti 14323, n. 14894 e n. 16866; spese compensate, per i conti n. 12990, n. 14321, n. 14322.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositato in Segreteria l'1 ottobre 2026

Il Segretario del Collegio

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente